

STUDIO LEGALE
AVV. ALBERTO BELLET

Via Flavio Stilicone, 28
00175 - Roma

Tel. (+39) 06/76965882 - (+39) 380/4962160

Fax (+39) 06/89280258

e-mail: avv.bellet@gmail.com

PEC: albertobellet@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

*** **

PROCEDIMENTO PENALE RGNR. N. 1534/2010

*** **

ISTANZA DI REVOCA DELL'ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO

per

- LORENZONI GIACOMO, nato a Tarano (RI) il 27 agosto 1953 e residente in Roma alla Via Livia Orestilla n. 14, C.F. LRNGCM53M27L046S, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flavio Stilicone n. 28, presso lo studio legale dell'Avv. Alberto Bellet (C.F. BLLLR72P19F205Q, fax +39 06/89280258, [PEC: albertobellet@ordineavvocatiroma.org](mailto:albertobellet@ordineavvocatiroma.org)), che lo rappresenta e difende ai fini della proposizione della presente istanza, giusta delega in calce alla medesima

- imputato nel procedimento in epigrafe -

*** **

PREMESSO CHE

- 1) il dispositivo della sentenza del Tribunale Ordinario di Rieti n. 230/2012, emessa in data 15 maggio 2012 (all. 1), ha ordinato al sig. Giacomo Lorenzoni di ripristinare l'originario stato dei luoghi a sue esclusive spese entro il termine di 90 giorni dalla pronuncia, disponendo altresì il dissequestro dell'area di sua proprietà e la restituzione della medesima all'avente diritto (avvenuti in data 11/11/2017 come attesta il verbale in all. 2);
- 2) il suddetto dispositivo allo stato non è più suscettibile di *reformatio in peius* per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza che lo contiene;
- 3) in data 9 ottobre 2014 il Comune di Vacone, a mezzo comunicazione alla Regione Lazio protocollo n. 1912 (all. 3), ha certificato l'assenza di vincolo paesaggistico boschivo sull'intera particella 11, foglio 1, Catasto Terreni del Comune di Vacone, di proprietà del Lorenzoni, sulla quale insisteva la violazione della normativa sanzionata dalla sentenza in precedenza richiamata;
- 4) tale certificazione è l'atto fondamentale di una procedura con cui il Comune di Vacone ha richiesto, *ex* comma 4 art. 5 e comma 3 art. 15 delle

Norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), un adeguamento delle Tavole B (Tav. 9 Foglio 346) del PTPR alla reale esistenza del suddetto vincolo;

- 5) la Regione ha acquisito tale richiesta quale osservazione al PTPR ai fini della sua approvazione e dell'adeguamento della cartografia, come attestano le comunicazioni negli all.ti 4 e 5;
- 6) con una prima istanza proposta in data 15 giugno 2015 (all. 6), il sig. Giacomo Lorenzoni ha chiesto al competente Tribunale Ordinario di Rieti la revoca dell'ordine di riduzione in pristino comminato a suo carico;
- 7) tale istanza traeva conforto dal seguente principio enunciato dalla Suprema Corte: "L'ordine di demolizione contenuto nella Sentenza di condanna costituisce una sanzione amministrativa emessa dall'autorità giudiziaria penale ed è, pertanto, suscettibile di revoca in presenza di atti amministrativi incompatibili con la sua esecuzione. Stante il carattere cogente del provvedimento emesso dal giudice penale, però, lo stesso può essere revocato solo nel caso di assoluta incompatibilità dell'esecuzione dell'ordine con gli atti nel frattempo adottati dalla pubblica amministrazione. - Corte di cassazione Penale, Sez. III, 19/12/2011 (Cc. 7/12/2011), sentenza n. 46805.";
- 8) siffatta istanza è stata respinta dall'adito Tribunale con provvedimento del 17 agosto 2015 (all. 7), nonostante la condivisione del detto principio giurisprudenziale, ma sulla scorta della duplice motivazione che
 - alla medesima istanza non era stata allegata la suddetta Certificazione comunale del 9 ottobre 2014,
 - in ogni caso tale Certificazione non proveniva dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo, da identificarsi, nel caso di specie, nella Regione Lazio;
- 9) in data 9 settembre 2015 il Lorenzoni ha riproposto una seconda istanza di revoca dell'ordine di riduzione in pristino (all. 8), questa volta allegando alla medesima tutti gli atti della richiesta di correzione cartografica e quindi anche la Certificazione del Comune di Vacone;
- 10) anche tale seconda rinnovata istanza è stata respinta dal Tribunale Ordinario di Rieti con provvedimento del 15 febbraio 2016 (all. 9), e ciò pur a fronte dell'avvenuta produzione da parte del Lorenzoni del documento certificativo proveniente dalla competente Amministrazione Comunale, ma stante la persistenza della seconda ragione ostantiva identificata dal Collegio Giudicante artefice del primo provvedimento di rigetto, ovvero la provenienza di detta certificazione da un'Autorità (il Comune di Vacone) diversa da quella per legge preposta alla tutela dei vincoli paesaggistici (Regione Lazio);
- 11) **il Consiglio Regionale della Regione Lazio, con delibera adottata nella seduta del 2 agosto 2019, ha definitivamente approvato il nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)** - ovvero lo strumento con il quale l'Autorità per legge preposta alla tutela dei vincoli paesaggistici

identifica quali siano le aree ubicate nel territorio regionale di competenza assoggettate a detti vincoli;

- 12) l'Arch. Giuseppe Franco, della *Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica* nonché responsabile della prossima pubblicazione (sul Bollettino Ufficiale Regionale) del PTPR approvato il 02/08/2019, in data 24/09/2019 ha inviato per email al Lorenzoni il documento in all. 10 che mostra come il Consiglio Regionale della Regione Lazio, contestualmente all'approvazione del 02/08/2019, ha anche accolto, quale osservazione parte integrante del PTPR, l'anzidetta richiesta di adeguamento delle Tavole B (Tav. 9 Foglio 346);
- 13) infatti, come evidenziato dai documenti regionali negli all.ti 10, 4 e 5, costituisce, a tutti gli effetti di legge, parte integrante di detto PTPR di recente approvazione (anche) l'Osservazione del Comune di Vacone, trasmessa con prot. n. 1912 del 9 ottobre 2014 e ricevuta dall'Autorità regionale con prot. reg. 570753 del successivo 15 ottobre 2014 (all.3), avente ad oggetto una rettifica del perimetro del bosco di cui fa parte l'area di pertinenza del Lorenzoni (censita al Catasto Terreni del Comune di Vacone al foglio 1, particella 11), per effetto della quale quest'ultima è stata esclusa da qualsivoglia vincolo paesaggistico; ciò con l'ulteriore conseguenza che la prossima edizione della Tav. 9, Foglio 346 delle Tavole B del PTPR (in cui giace ed è ricompresa la suddetta particella di pertinenza dell'odierno istante) conterrà la rettifica concernente la ripermimetrazione del bosco e la conseguente esclusione dell'area *de qua* da vincoli paesistici di sorta;
- 14) in virtù di quanto da ultimo evidenziato, alla data odierna può senza alcun dubbio affermarsi e riconoscersi che è venuta definitivamente meno anche la seconda motivazione ostativa all'accoglimento dell'istanza di revoca dell'ordine di riduzione in pristino reiteratamente proposta dal Lorenzoni, e ciò per la semplicissima (ma non per questo meno valida) ragione che la Regione Lazio, mediante l'approvazione del PTPR recentemente avvenuta ad opera del proprio organo consiliare nella seduta del 2 agosto 2019, ha rettificato il perimetro del bosco di cui fa parte l'area di proprietà del Lorenzoni (censita al Catasto Terreni del Comune di Vacone al foglio 1, particella 11), escludendo definitivamente la medesima da qualsivoglia vincolo paesaggistico.

*** **

Tutto quanto sopra premesso, il sig. Giacomo Lorenzoni, come in epigrafe meglio generalizzato, domiciliato, rappresentato e difeso, è con il presente atto a rinnovare rispettosa

ISTANZA

affinché codesto Ecc.mo Tribunale Ordinario di Rieti, in composizione Collegiale, voglia

revocare contestualmente l'ordine di riduzione in pristino contenuto nella medesima sentenza testé richiamata, stante l'assoluta e radicale incompatibilità dello stesso con la sopravvenuta rimozione di vincolo paesaggistico da parte della Regione Lazio (ovvero da parte dell'Autorità per legge preposta alla tutela dei vincoli paesaggistici), a mezzo approvazione del PTPR del 2 agosto 2019.

Onde consentire a codesto Ecc.mo Collegio una più compiuta ed agevole disamina della presente istanza, si allegano alla medesima i documenti qui di seguito elencati:

- 1) Sentenza del Tribunale Ordinario di Rieti n. 230/2012;
- 2) Verbale di dissequestro e contemporanea restituzione di cosa immobile ex art. 263 c.p.p.;
- 3) Certificazione del Comune di Vacone del 9 ottobre 2014;
- 4) Comunicazione della Regione del 28/10/2014;
- 5) Comunicazione della Regione del 22/12/2017;
- 6) Prima istanza di revoca dell'ordine di riduzione in pristino;
- 7) Primo provvedimento di rigetto dell'istanza;
- 8) Seconda istanza di revoca dell'ordine di riduzione in pristino;
- 9) Secondo provvedimento di rigetto dell'istanza;
- 10) Documento della Regione del 24/09/2019 che attesta l'accoglimento della richiesta di adeguamento cartografico.

Roma-Rieti, lì 10 ottobre 2019

Con osservanza

Avv. Alberto Bellet